



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- Cassa Provinciale Antincendi -

"NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ELICOTTERI, DA ASSEGNARE QUALE DOTAZIONE DI SERVIZIO AL NUCLEO ELICOTTERI DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO.

(Deliberazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 116 dd. 13 novembre 2009)

Premesse

IMPORTO STIMATO A BASE D'APPALTO: Euro 22.700.000,00.- al netto oneri fiscali.

In quanto trattasi di mera fornitura non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).

Oggetto della fornitura: fornitura di n. 2 elicotteri bimotore, dotati di allestimento sanitario per il servizio di elisoccorso (HEMS) e rispondenti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto, da assegnare quale dotazione del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, secondo le clausole del predetto capitolato speciale di appalto.

Il bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, le presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*", i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e A1 delle presenti Norme per la partecipazione alla gara), il modello per la formulazione dell'offerta economica (Allegato B), nonché il modello per la formulazione di parte dell'offerta tecnica (Allegato C) sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it. e possono essere ritirati in copia presso la **Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38121 TRENTO (tel.: 0461/492321)** – (orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.45) oppure richiesti via e-mail al seguente indirizzo: cassaragioneria@vvftrento.it. **Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.**

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38121 TRENTO (tel.: 0461/492321 o 0461/492364 o 0461/492369 - fax.: 0461/492215), entro e non oltre 12 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione avviene in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono i punteggi che l'Amministrazione appaltante attribuirà (anche avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Cassa Provinciale Antincendi), in funzione dei subcriteri e subpunteggi citati nel seguente paragrafo 5:

A) offerta tecnica: massimo 600 punti così suddivisi:

- A.1) caratteristiche migliorative generali fino ad un massimo di 380 punti;**
- A.2) caratteristiche migliorative sanitarie fino ad un massimo di 180 punti;**
- A.3) estensione della garanzia: fino ad un massimo di 40 punti.**

B) offerta economica: massimo 400 punti così suddivisi:

- B.1) prezzo fino ad un massimo di 380 punti;**
- B.2) consumo carburante per ora di volo fino ad un massimo di 20 punti.**

Le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato speciale d'appalto rappresentano prescrizioni minime inderogabili. Si procederà all'esclusione del concorrente la cui offerta non rispetti le caratteristiche minime.

Par. 1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel bando di gara e nel seguente paragrafo 5.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a **sorteggiare pubblicamente** un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, **entro e non oltre 10 giorni** dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo **par. 7, punti 1), e 2)**.

E' facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico di cui al par. 2, esternamente alle due buste contenenti l'offerta economica e quella tecnica; si invitano comunque i concorrenti a preconstituire i documenti di cui al successivo par. 7, punti 1), e 2).

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) ad escludere il concorrente dalla gara, ad escutere la relativa cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
- b) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo e dal consumo di carburante, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Cassa Provinciale Antincendi, a supporto degli organi di gara.

La Commissione di cui sopra, in seduta riservata, provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente paragrafo 5.1, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara.

Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti *Norme per la partecipazione*, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 5.2.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa eventuale **verifica della situazione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m-quater) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., nonché verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. , che così dispone: "*quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punteggi relativi al prezzo (N.B. massimo 380 punti), sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione (N.B. massimo 620 punti), sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*"

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque **non inferiore a 15 giorni** - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del processo di fabbricazione; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

In deroga alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti tecnico-organizzativi dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati)**, come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato a cura della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, CPA si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

Par. 2
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI
Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 210 o 213
38121 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 gennaio 2010

un plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **“GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ELICOTTERI, DA ASSEGNARE QUALE DOTAZIONE DI SERVIZIO AL NUCLEO ELICOTTERI DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO.”**

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a)** mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b)** mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c)** mediante consegna diretta **alla CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 204 o 205 - 38121 – TRENTO,,** che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la “**Sala Operativa**” (primo piano) della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Secondo da Trento, n. 2 a Trento,

il giorno 12 gennaio 2010 - alle ore 10:00

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, e dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, conformandosi a quanto previsto con riguardo dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 lett. A) del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata. L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi sono tenuti ad indicare nell'istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre, **pena l'esclusione**.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la fornitura dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.

Par. 4

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico di cui al precedente paragrafo 2 dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

- A) l'istanza di partecipazione** e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, come indicato al successivo par. A);
- B) la cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui al successivo par. 6.1;
- C) la RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro cento/00.-** (100,00.-) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto di seguito specificato;
- D) la busta contenente l'offerta tecnica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta tecnica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5);
- E) la busta contenente l'offerta economica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5).
Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le **giustificazioni** di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2, dovrà inserire le medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.
- F) (eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:** la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, (unitamente alla cauzione provvisoria e alla ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, (dichiarazione sostitutiva laddove non sia tenuta a tale iscrizione), per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
2. l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare, con riferimento all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., che alla gara non partecipano altre imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile, ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, comma 1 del codice civile con impresa partecipante ed aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (si ricorda in tale caso di allegare, **pena l'esclusione**, busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)

Si riporta di seguito l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione.). Lo stesso modello può essere utilizzato anche con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

Si invita il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, si applicano le seguenti direttive¹:

- 1. La Cassa Provinciale Antincendi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:*

¹ In conformità alla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1509 del 18 giugno 2009

- *partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);*
- *corruzione (art. 319 c.p.)*
- *frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebita percezione di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)*
- *riciclaggio (art. 648 bis c.p.).*

2. *La Cassa Provinciale Antincendi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:*

- 2.a) *reati contro l'ordine pubblico;*
- 2.b) *reati contro il patrimonio;*
- 2.c) *reati contro la pubblica amministrazione;*
- 2.d) *reati contro la fede pubblica*
- 2.e) *altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.*

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- *ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;*
- *valutazione del fatto e della condotta;*
- *inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;*
- *tempo trascorso dalla commissione del reato;*
- *presenza di recidiva;*
- *entità della pena comminata rispetto a quella edittale;*
- *elemento psicologico.*

3. *La Cassa Provinciale Antincendi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:*

- *reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;*
- *in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;*
- *in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un*

delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;

- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

3. **l'inesistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;**
4. **che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme per la partecipazione, nel Capitolato speciale d'appalto, accettandole senza riserva alcuna;**
5. **che l'impresa ha preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sull'esecuzione della fornitura;**
6. **che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;**
7. **che l'impresa ha tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;**
8. **che l'Impresa ha tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura (Eventuale se cooperative: che l'Impresa inoltre si impegna ad applicare, per tutti i soci operatori impegnati nella fornitura, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria);**
9. **Eventualmente, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000);**
10. **(eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;**

11. (eventuale in caso di Consorzio): dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna consorziata e, per i consorzi ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
12. (eventuale in caso di G.e.i.e.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

13. dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E D'ESPERIENZA

14. che l'impresa ha realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto (per forniture analoghe si intendono forniture di elicotteri bimotore) di importo complessivo pari all'importo a base di gara. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco delle forniture con indicazione dei seguenti elementi: data, importo e destinatari pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

La dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, eventualmente presentata in lingua straniera, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000..

I modelli di dichiarazione (allegati A) e A1), oltre a quello per la presentazione dell'offerta economica (allegato B) e quello per la formulazione di parte dell'offerta tecnica (allegato C) sono disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e possono essere richiesti alla Cassa Provinciale Antincendi.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

- B) CAUZIONE PROVVISORIA** pari al 2% del prezzo a base d'appalto ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

C) LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.

All'interno del plico di cui al paragrafo 2, ma esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO di Euro 100,00.- a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 1 marzo 2009 - istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html, in quanto compatibili - escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG. Gli estremi del versamento non devono essere comunicati al sistema ON LINE dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità: mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

Nella **causale del versamento** deve essere indicato:

- **il codice fiscale** del partecipante;
- **il codice CUPAT n. 22200906786**-che identifica la procedura.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà all'ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell'avvenuto pagamento.

- D) OFFERTA TECNICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". L'offerta tecnica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta tecnica" e l'oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.

- E) **OFFERTA ECONOMICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti “*Norme per la partecipazione alla gara*”. La busta contenente l’offerta economica dovrà contenere anche l’eventuale **dichiarazione di subappalto** (si veda infra par. 5.2). L’offerta economica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l’apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all’esterno la denominazione dell’impresa, la dicitura: “offerta economica” e l’oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.
- Le (eventuali) giustificazioni dell’anomalia di cui al par. 1 delle presenti “Norme di partecipazione alla gara” vanno inserite nella busta contenente l’offerta economica.**
- F) *(eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all’art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:* la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa**, ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui **punti 1 – 12 e 14** e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto **13**).

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell’impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento, le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna, **nonché dichiarare l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Il requisito di capacità tecnica ed esperienza di cui al **punto 14**) potrà essere cumulato dalle imprese partecipanti al raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a pena di esclusione.

Tutti gli altri requisiti **non possono essere cumulati** e devono essere posseduti e dichiarati **singolarmente da ciascuna** impresa raggruppata, **a pena di esclusione.**

...

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui **punti 1 – 12 e 14** e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto **13**).

In caso di consorzio, ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì **le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese**

consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Il requisito di capacità tecnica ed esperienza di cui al **punto 14)** potrà essere cumulato nell'ambito del Consorzio o G.e.i.e., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, **a pena di esclusione.**

Tutti gli altri requisiti **non possono essere cumulati** e devono essere posseduti e dichiarati **singolarmente da ciascuna** impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e., **a pena di esclusione.**

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui **punti 1 – 12 e 14** e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto **13).**

Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la fornitura dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I consorzi e i G.E.I.E. dovranno indicare le imprese per conto delle quali presentano l'offerta e le parti della fornitura eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E.

°°°

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di forniture con riguardo alle associazioni temporanee.

AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 14 e alla dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto 13, indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento del requisito di capacità economica e/o del requisito di capacità tecnica di cui al **punto 13 e 14** necessario/i per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
- e) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ooo

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):
- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 14 (9, 10, 11 e 12

- se dovute), nonché della documentazione di cui al punto 13 e quelle richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;
- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;
 - la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**. Essa dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica**. Le offerte dovranno essere presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente sigillate, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "**Offerta tecnica**", "**Offerta economica**" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico esterno, contenente anche gli ulteriori documenti per la partecipazione (par. 4).

Entrambe le offerte (tecnica ed economica) dovranno essere **sottoscritte dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **a pena di esclusione dalla gara**.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara**.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara**.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., entrambe le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara**.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito entrambe le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione dalla gara**.

Per tutte le altre forme di Consorzio le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi:

A) offerta tecnica: massimo 600 punti così suddivisi:

- A.1) caratteristiche migliorative generali fino ad un massimo di 380 punti;**
- A.2) caratteristiche migliorative sanitarie fino ad un massimo di 180 punti;**
- A.3) estensione della garanzia: fino ad un massimo di 40 punti.**

B) offerta economica: massimo 400 punti così suddivisi:

- B.1) prezzo fino ad un massimo di 380 punti;**
- B.2) consumo carburante per ora di volo fino ad un massimo di 20 punti.**

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, CPA si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

5.1 OFFERTA TECNICA

L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, nominata con delibera della Cassa Provinciale Antincendi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

La Commissione Tecnica procederà prioritariamente all'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori previsti dal Capitolato speciale d'appalto e, qualora l'esito fosse negativo, propone l'esclusione dell'offerta dalla gara.

La Commissione procede successivamente alla valutazione delle caratteristiche e dotazioni superiori offerte dalle imprese partecipanti, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri di seguito specificati.

All'offerta tecnica saranno attribuiti massimo **600 punti** così distribuiti:

A.1) caratteristiche migliorative generali fino ad un massimo di 380 punti;

Il punteggio massimo disponibile è di 380 (cinquecentosessanta) punti che saranno attribuiti valutando le caratteristiche tecniche e le prestazioni migliorative più significative degli elicotteri offerti, come da elenchi sotto riportati.

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE		PUNTI PARZIALI	VALORE MINIMO O MASSIMO DI RIFERIMENTO
A.1 Caratteristiche migliorative generali			
A.1.1	<i>velocità massima di crociera</i>	50	≥ 140 Kts
A.1.2	<i>miglior rateo di salita</i>	50	≥ 1000 ft/min
A.1.3	<i>autonomia oraria</i>	30	≥ 120 min
A.1.4	<i>autopilota quadricanale</i>	20	Si/No
A.1.5	<i>altezza da terra del rotore principale (distanza dal mozzo rotore principale a terra)</i>	20	> 325 cm
A.1.6	<i>altezza da terra della parte più bassa del "disco rotore" di coda in rotazione</i>	20	>200 cm
A.1.7	<i>"disco rotore" di coda carenato o assente</i>	20	Si/no
A.1.8	<i>numero posti a bordo compresi i piloti</i>	50	≥ 10
A.1.9	<i>rumorosità:</i> - al decollo - in volo traslato - in avvicinamento	10 5 15	Minimi ICAO
A.1.10	<i>carico sul disco rotore</i>	30	< 40 kg/m ²
A.1.11	<i>lunghezza massima con rotore in moto</i>	30	≤ 1700 cm
A.1.12	<i>peso operativo</i>	30	≤ 6.400 kg
Totale punti disponibili "caratteristiche tecniche migliorative Aeromobile"		380	

MODALITA' D'ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

A.1 Caratteristiche migliorative aeromobile

- A.1.1 velocità massima di crociera**
 velocità massima di crociera –KTAS- al peso operativo, 3000 ft, condizioni ISA in volo livellato.
 La Ditta deve dichiarare la velocità massima di crociera (KTAS) al peso operativo, 3000 ft, condizioni ISA, espressa in KTS, raggiunta dall'elicottero.
 Per maggiori dettagli si prendano a riferimento i parametri di cui all'art. 5, punto A.4, punto 3 del Capitolato speciale d'appalto.
 Punteggio massimo: 50 (cinquanta) punti.

Criteri di attribuzione: 2 (due) punti ogni 1 KT in più di velocità rispetto al limite minimo di 140 KTAS.

- A.1.2 migliore rateo di salita**
migliore rateo di salita al peso operativo, 6.000 ft, condizioni ISA.
La ditta deve dichiarare il rateo di salita massimo espresso in ft/min al peso operativo, alla quota di 6.000 ft, alle condizioni ISA alla PMC (potenza massima continua).
Punteggio massimo: 50 (cinquanta) punti.
Criteri di attribuzione: 2 (due) punti ogni 60 ft/min in più rispetto al minimo di 1000 ft/min.
- A.1.3 autonomia oraria.**
La ditta deve dichiarare l'autonomia oraria, espressa in minuti primi, complessiva dell'elicottero alla velocità di 130 KTAS, al peso operativo con il pieno di carburante (anziché l'autonomia per 80 minuti), alla quota di 3000ft, condizioni ISA.
Punteggio massimo: 30 (trenta) punti.
Criteri di attribuzione: 1 (uno) punto per ogni 5 (cinque) minuti primi in più rispetto al tempo minimo di 120 minuti.
Ai fini di questo punteggio si deve considerare la sola capienza dei serbatoi standard.
- A.1.4 autopilota quadricanale.**
La Ditta deve dichiarare se l'elicottero proposto è provvisto di autopilota quadricanale.
Punteggio 20 (venti) punti qualora l'elicottero ne sia provvisto ; 0 (zero) punti se assente.
- A.1.5 altezza da terra del rotore principale (distanza dal mozzo rotore principale a terra).**
La Ditta deve dichiarare l'altezza da terra del rotore principale (distanza dal mozzo rotore principale a terra), espressa in centimetri.
Punteggio massimo: 20 (venti) punti.
Criteri di attribuzione: 1 (uno) per ogni 2 cm in più di altezza del mozzo del rotore principale da terra, rispetto all'altezza di riferimento di 325 cm. Per altezze pari o inferiori a 325 cm non verrà assegnato alcun punto.
- A.1.6 altezza da terra della parte più bassa del "disco rotore" di coda in rotazione**
La Ditta deve dichiarare l'altezza da terra della parte più bassa del "disco rotore" di coda in rotazione, espressa in centimetri.
Punteggio massimo: 20 (venti) punti.
Criteri di attribuzione: punti 1 (uno) per ogni 2 cm in più oltre all'altezza di riferimento pari a 200 cm dal suolo. Per altezze pari o inferiori a 200 cm non verrà assegnato alcun punto.

- A.1.7** ***“disco rotore” di coda carenato o assente***
La Ditta deve dichiarare se l'elicottero proposto è provvisto di “disco rotore” di coda carenato o privo di rotore di coda.
Punteggio massimo: 20 (venti) punti.
Criteri di attribuzione : punti 20 (venti) qualora il rotore risulti carenato da apposita struttura o se assente.
- A.1.8** ***numero posti a bordo compresi i piloti (configurazione trasporto passeggeri)***
La Ditta deve dichiarare riferendosi alla configurazione passeggeri di cui all'art. 5, punto A.3, punto 3 del Capitolato speciale d'appalto il numero massimo di posti a bordo (compresi i piloti).
Punteggio massimo: 50 (cinquanta) punti.
Criteri di attribuzione: 10 (dieci) punti per ogni persona trasportabile in eccedenza rispetto alla configurazione minima di 10 posti (8 passeggeri + 2 piloti).
- A.1.9** ***rumorosità***
La Ditta deve dichiarare la rumorosità dell'elicottero, espressa in decibel, dei tre valori di riferimento secondo le norme ICAO e relativi al decollo, sorvolo e avvicinamento.
Punteggio massimo: 30 (trenta) punti, così ripartiti:
- minore rumorosità al decollo: 10 (dieci) punti;
- minore rumorosità in volo traslato: 5 (cinque) punti;
- minore rumorosità in avvicinamento: 15 (quindici) punti.
Criteri di attribuzione: 2 (due) punti per ogni 1 db in meno rispetto ai limiti massimi ICAO, che devono essere riportati dalla Ditta.
- A.1.10** ***carico sul disco rotore***
La Ditta deve dichiarare il carico sul disco del rotore principale calcolato come rapporto tra il peso operativo e la superficie complessiva del rotore espressa in kg/m².
Punteggio massimo: 30 (trenta) punti.
Criteri di attribuzione: 2 punti per ogni kg/m² in meno rispetto alla pressione di riferimento pari a 40 kg/m². Per pressioni pari o maggiori a 40 kg/ m² non verrà assegnato alcun punto.
- A.1.11** ***lunghezza massima (rotori in moto)***
La Ditta deve dichiarare la lunghezza massima dell'elicottero a rotori in moto, espressa in centimetri.
Punteggio massimo: 30 (trenta) punti.
Criteri di attribuzione: 3 (tre) punti per ogni 10 cm in meno rispetto alla lunghezza massima consentita di 1700 cm.
- A.1.12** ***peso operativo***
La ditta deve dichiarare il peso operativo come definito all'art. 5, punto A.4, punto 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Punteggio massimo: 30 (trenta) punti.

Criteri di attribuzione: 3 (tre) punti per ogni 100 kg in meno di carico operativo rispetto al peso massimo al decollo, pari a 6.400 kg.

A.2) caratteristiche migliorative sanitarie fino ad un massimo di 180 punti;

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE		PUNTI PARZIALI	VALORE MINIMO O MASSIMO DI RIFERIMENTO
A.2 Caratteristiche migliorative sanitarie			
A.2.1	<i>volume della cabina (passeggeri).</i>	80	≥ 4,5 mc oppure ≥ 5,5 mc se privo di bagagliaio adeguato separato
A.2.2	<i>volume del vano portabagagli</i>	20	≥ 1 mc
A.2.3	<i>componenti dell'èquipe sanitaria e/o pazienti barellati trasportabili – PRIMO POSTO DISPONIBILE</i>	15	Si/no
	<i>componenti dell'èquipe sanitaria e/o pazienti barellati trasportabili – SECONDO POSTO DISPONIBILE</i>	15	Si/no
	<i>componenti dell'èquipe sanitaria e/o pazienti barellati trasportabili – TERZO POSTO DISPONIBILE</i>	15	Si/no
A.2.4	<i>adeguato spazio operativo per l'èquipe sanitaria durante il volo ai pazienti barellati – BARELLA PRINCIPALE</i>	10	Si/no
	<i>adeguato spazio operativo per l'èquipe sanitaria durante il volo ai pazienti barellati – BARELLA SECONDARIA</i>	10	Si/no
A.2.5	<i>elemento rigido di separazione tra zona anteriore e zona posteriore cabina</i>	15	Si/no
Totale punti disponibili "caratteristiche migliorative sanitarie"		180	

MODALITA' D'ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

A.2 Caratteristiche migliorative sanitarie

A.2.1 Volume della cabina (passeggeri)

La Ditta deve dichiarare, espresse in metri cubi, il volume della cabina passeggeri.

Punteggio massimo 80 (ottanta) punti.

Criteri di attribuzione: 1 (uno) punti per ogni 0,04 m³ di maggiore ampiezza della cabina, rispetto al minimo richiesto di m³ 4,5 di cui all'art. 5, punto A.3, punto 2 del Capitolato speciale d'appalto.

Nel caso che l'elicottero sia sprovvisto di vano portabagagli adeguato (maggiore di 1 m³) separato dalla cabina il volume della cabina agli effetti dell'attribuzione del punteggio, sarà ridotto di un volume pari a 1 m³.

A.2.2 ***volume del vano portabagagli.***

La Ditta deve dichiarare, espresso in metri cubi, il volume del vano portabagagli.

Punteggio massimo 20 (venti) punti.

Criteri di attribuzione (punteggio attribuibile solamente se il vano portabagagli è separato dalla cabina passeggeri): 1 (uno) punto per ogni 0,1 m³ di maggiore ampiezza del vano portabagagli, oltre al valore di 1 m³.

A.2.3 ***Componenti dell'equipe sanitaria e pazienti barellati trasportabili***

La Ditta deve dichiarare riferendosi alla configurazione HEMS di cui all'art. 5, punto A.3, punto 3 del Capitolato speciale d'appalto i posti totali disponibili sull'elicottero in versione HEMS / SAR.

Punteggio massimo 45 (quarantacinque) punti.

Criteri di attribuzione:

- 15 (quindici) punti per il primo posto disponibile (che può essere adibito per un ulteriore componente dell'equipe sanitaria, paziente barellato, parente o altro) oltre le 7 persone minime definite all'art. 5, punto A.3, punto 3 del Capitolato speciale d'appalto;
- 15 (quindici) punti per il secondo posto disponibile (che può essere un ulteriore componente dell'equipe sanitaria, paziente barellato, parente o altro) oltre le 7 persone minime definite all'art. 5, punto A.3, punto 3 del Capitolato speciale d'appalto;
- 15 (quindici) punti per il terzo posto disponibile (che può essere un ulteriore componente dell'equipe sanitaria, paziente barellato, parente o altro) oltre le 7 persone minime definite all'art. 5, punto A.3, punto 3 del Capitolato speciale d'appalto.

A.2.4 ***adeguato spazio operativo per l'equipe sanitaria durante il volo ai pazienti barellati***


La Ditta deve dichiarare la disposizione del paziente e dell'operatore sanitario, in versione HEMS / SAR, tenendo conto quanto segue.

La richiesta riguarda la postazione di lavoro e di stazionamento del personale sanitario che deve essere situata

lungo l'asse longitudinale della barella (sia per la barella principale che per la secondaria), oltre la testa del paziente (si veda lo schema sotto riportato).

Il punteggio massimo di 20 (venti) punti è così attribuito:

- 10 (dieci) punti nel caso che la barella principale e la posizione del medico rispettino il requisito sopra richiesto.
- 10 (dieci) punti nel caso che la barella secondaria e la posizione del medico rispettino il requisito sopra richiesto.



A.2.5 Elemento di separazione tra zona anteriore e zona posteriore cabina

La Ditta deve dichiarare che vi sia una superficie divisoria rigida di separazione tra la zona anteriore (cockpit) e la zona posteriore della cabina.

Punteggio massimo: 15 (quindici) punti

Criteri di attribuzione: 15 (quindici) punti qualora l'elicottero ne sia provvisto ; 0 (zero) punti se assente.

A.3) estensione della garanzia: fino ad un massimo di 40 punti.

La Ditta in sede di offerta potrà proporre, rispetto alla garanzia minima di cui all'art. 4, punto 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'estensione della stessa espressa in termini di ore di volo e di anni.

L'estensione offerta della garanzia concorre alla assegnazione dei punteggi di cui sopra.

Qualora la ditta concorrente intenda proporre l'estensione della garanzia, deve esporre l'offerta in termini di pacchetti non frazionabili di ore volo e congiuntamente di mesi di estensione pari a 250 ore di volo e 6 mesi di tempo o multipli di 250 ore e 6 mesi di tempo.

Per ogni pacchetto di 250 ore di volo in più rispetto alle 1000 ore di volo obbligatorie (vedi punto 4.1 del Capitolato speciale d'appalto) e di 6 mesi in più rispetto al periodo minimo obbligatorio di due anni (vedi punto 4.1 del Capitolato speciale d'appalto) di garanzia prestata, sarà assegnato un punteggio pari a 10 (dieci) punti, fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti, in modo che l'estensione offerta per la garanzia raggiunga complessivamente al massimo 1000 ore di volo e due anni, che si aggiungono alla garanzia obbligatoria e già compresa nel prezzo di fornitura, di cui al punto 4.1 del Capitolato speciale d'appalto, primo comma (es.: 250 ore di volo + 6 mesi di tempo=10 punti; 500 ore di volo + 12 mesi di tempo=20 punti; 750 ore di volo + 18 mesi di tempo=30 punti; 1000 ore di volo + 24 mesi di tempo=40 punti).

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

a) **Allegato C)** alle presenti Norme di partecipazione;

Dovrà essere compilato il modello Allegato C) alle presenti Norme di partecipazione, che prevede, per ognuna delle caratteristiche tecniche obbligatorie contenute nel Capitolato medesimo e degli altri elementi di valutazione soggetti a punteggio sopra riportati, la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti medesimi, l'indicazione del valore offerto per gli elementi migliorativi soggetti a punteggio e l'indicazione dello specifico riferimento alla documentazione allegata.

Il modello Allegato C) dovrà essere **sottoscritto** dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore e dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, alla restante documentazione tecnica elencata nel presente paragrafo.

b) **Relazione tecnica;**

Dovrà essere presentata una **dettagliata ed ampia descrizione tecnica**, in lingua italiana, specifica degli elicotteri, dell'intero allestimento e delle attrezzature offerte e relativo materiale illustrativo. Questa separata descrizione tecnica specifica degli elicotteri offerti dovrà evidenziare le **caratteristiche qualitative e tecnologiche** corrispondenti o superiori al livello richiesto dall'Amministrazione e da questa descritte (allegato C).

La descrizione dovrà seguire l'ordine dei punti previsti nell'elenco prestazioni (allegato C) e dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

La descrizione dovrà essere allegata anche nel caso di perfetta corrispondenza con la descrizione a base di gara.

Si ricorda che le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato speciale d'appalto rappresentano prescrizioni minime inderogabili. Si procederà all'esclusione del concorrente la cui offerta non rispetti le caratteristiche minime.

Caratteristiche e dotazioni superiori verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio secondo quanto specificato nelle presenti Norme di Partecipazione.

c) **Documentazione tecnica;**

Dovrà essere prodotta tutta la documentazione tecnica in lingua italiana o in lingua inglese di seguito indicata.

1. Copia del manuale di volo (HFM helicopters fligh manual) aggiornato, valido e approvato ENAC/EASA;
2. in relazione a ciascuno dei punti di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto:
 - A.2 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto, o estratto dello stesso relativo alla parte specifica, o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato. Devono essere rese evidenti eventuali penalizzazioni e/o incompatibilità relative agli accessori/equipaggiamenti/optional richiesti (es. verricello, sci da neve etc.); dichiarazione in ordine alla certificazione EASA dell'elicottero e degli equipaggiamenti richiesti, nonché dichiarazione in ordine all'installazione degli stessi sugli elicotteri di cui all'offerta presentata;
 - A.3.1 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica Mass & Balance o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato;
 - A.3.2 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato. Nel caso in cui tali dati non siano desumibili dall'HFM, si richiede oltre alla dichiarazione, uno schema e/o disegno da cui evincere misure lineari e volumetriche;
 - A.3.3 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato, in entrambe le configurazioni;
 - A.4 al fine di verificare le dichiarazioni prestazionali, si richiede specifica dichiarazione relativa al "peso operativo" dell'elicottero offerto, considerato al peso operativo come specificato all'art 6, comma A.4 specifica del punto 3;
 - A.4.1 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato. Devono essere rese evidenti eventuali penalizzazioni e/o incompatibilità relative agli accessori/equipaggiamenti/optional richiesti (es. verricello, sci da neve etc.);
 - A.4.2 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato. Devono essere rese evidenti eventuali penalizzazioni e/o incompatibilità relative agli accessori/equipaggiamenti/optional richiesti (es. verricello, sci da neve etc.);
 - A.4.3 copia dell'HFM con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica o dichiarazione della Ditta

comprovante tale dato. Devono essere rese evidenti eventuali penalizzazioni e/o incompatibilità relative agli accessori/equipaggiamenti/optional richiesti (es. verricello, sci da neve etc.);

B.2 dichiarazione in ordine alla certificazione EASA degli equipaggiamenti sanitari richiesti, nonché dichiarazione in ordine all'installazione degli stessi sugli elicotteri di cui all'offerta presentata;
elaborati grafici quotati relativi all'installazione dell'allestimento sanitario;

3. in relazione a ciascuno dei punti di cui al Par. 5.1 delle presenti Norme di partecipazione:

A.1 e A.2 copia dell'HFM aggiornato, valido e approvato ENAC/EASA con esatta indicazione della/e pagine e/o procedure relative all'ottenimento del dato richiesto o estratto dello stesso relativo alla parte specifica o dichiarazione della Ditta comprovante tale dato. Devono essere rese evidenti eventuali penalizzazioni e/o incompatibilità relative agli accessori/equipaggiamenti/optional richiesti (es. verricello, sci da neve etc.), dichiarazione in ordine all'installazione dell'equipaggiamento richiesto;

La mancanza dei documenti di cui alle precedenti lettere, a), b) e c) **comporta l'esclusione dalla gara.**

La Commissione tecnica si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta alle Ditte concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali raggugli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante e/o l'integrazione della documentazione presentata.

La non corretta compilazione dell'allegato C), e/o l'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione tecnica l'accertamento in ordine alla sussistenza dei **requisiti minimi obbligatori** indicati nel Capitolato **comporta l'esclusione dalla gara.**

La non corretta compilazione dell'allegato C), e/o l'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione tecnica la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio **comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.**

Le Ditte concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Tutta la documentazione resterà definitivamente acquisita da CPA e non verrà restituita.

Si evidenzia che, in nessun caso, **a pena di esclusione**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

5.2 OFFERTA ECONOMICA

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del documento denominato **Modulo per offerta economica** (allegato B) disponibile sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it.

L'offerta economica deve contenere:

B1.1) l'indicazione del **prezzo unitario**, al netto degli oneri fiscali, offerto per ogni singolo elicottero (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere).

B1.2) L'offerente dovrà poi indicare il **prezzo complessivo offerto per entrambi gli elicotteri**, al netto degli oneri fiscali, (in cifre ed in lettere; con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere), con l'avvertenza che non è ammessa - **a pena di esclusione** - la presentazione di ulteriore offerta di ribasso sul prezzo complessivo così determinato.

Nel caso di discordanza fra la somma dei prezzi unitari e il prezzo complessivo, l'Amministrazione appaltante considererà validi i prezzi unitari di ciascun elicottero.

Si precisa che il prezzo indicato alla precedente lett. B1.1) e B1.2) è comprensivo di:

- **fornitura degli elicotteri di cui art. 1 del Capitolato speciale d'appalto;**
- **garanzie di cui all'art. 4, punto 4.1 del Capitolato speciale d'appalto;**
- **parti di ricambio di cui all'art. 4, punto 4.2.1 del Capitolato speciale d'appalto;**
- **attrezzature d'officina e carrelli elettrici di cui all'art. 4, punto 4.2.2 del Capitolato speciale d'appalto;**
- **assistenza manutentiva di cui all'art. 4, punto 4.3 del Capitolato speciale d'appalto;**
- **corsi di istruzione di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto.**

Il punteggio massimo (punti 380) sarà assegnato all'offerta più bassa; alle altre offerte sarà dato un punteggio proporzionale, secondo la formula di seguito riportata:

$$\text{punti assegnati} = \frac{\text{prezzo minimo}}{\text{prezzo offerto}} \times \text{X (punteggio massimo assegnato)}$$

B2) l'indicazione del consumo di carburante per ora di volo, al peso operativo come definito all'art. 5, punto A.4 del Capitolato speciale d'appalto, alla velocità di 130 KTAS, condizioni ISA, 3000 ft in volo livellato.

Il valore del consumo per ora di volo che si assume a riferimento è litri/ora di volo.

Il consumo va riferito ad un solo elicottero.

Il punteggio massimo disponibile è di 20 (venti) punti che verranno attribuiti all'offerta più bassa; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio secondo la seguente formula :

$$\text{punti assegnati} = \frac{\text{Valore migliore}}{\text{valore offerto}} \times \text{X punteggio massimo assegnato}$$

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate.

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

E' consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto della fornitura oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della fornitura oggetto di appalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parte della fornitura che l'offerente intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte della fornitura che l'offerente intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

Si ricorda che, al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art 87 e dell'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78)..

Par. 6

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al **2% dell'importo a base d'appalto** ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) **è ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra (*Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000*).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio, **a pena di esclusione**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente, **a pena d'esclusione**, se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, **a pena di esclusione** dalla gara.

➤ massimale o importo pari al **2% dell'importo a base d'appalto**;

➤ con espressa indicazione, **a pena di esclusione**, di tutte le seguenti clausole:

- a) **"il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario"**;
- b) **"la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta"**;
- c) **"il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta"**;
- d) **il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**

- e) **il fidejussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg., nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, **a pena di esclusione**, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), *integrata a pena d'esclusione, dalle seguenti clausole:*

- **“il fideiussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”;**
- **“il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ.”.**

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- *oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro) presentazione in*

- allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale**. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
 - espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
 - b) "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
 - c) "non può essere opposto alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
 - d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
 - e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate

alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui l'Ufficio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui l'Amministrazione richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso l'Amministrazione appaltante.

Par. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura**, o analogo registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risultino le seguenti diciture:
 - I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
 - II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto.
- 2) Certificati o dichiarazioni rilasciate dal/i committente/i** a dimostrazione che l'impresa ha realizzato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto (per forniture analoghe si intendono forniture di elicotteri bimotore con allestimento sanitario) di importo complessivo pari all'importo a base di gara (*a dimostrazione del requisito di cui al punto III.2.3. del bando di gara*).
- 3) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.**, al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 4) Se non già dichiarate, elenco delle posizione contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.**

- 5) *(Eventualmente)*, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000** rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 *(Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000).*

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara l'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'impresa terza ausiliaria alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di ordine generale dichiarati nel corso della procedura.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Qualora dalla verifica della documentazione di cui sopra l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero qualora tale prova non sia fornita, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, segnala il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e aggiudica la fornitura al

concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Par. 8 ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- **la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 14 (9, 10, 11, 12 se dovute), nonché della documentazione di cui al punto 13 e quelle richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;**
- **la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;**
- **la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.**

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

I consorzi stabili, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme per la partecipazione alla gara".

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura;
4. il titolare del trattamento è la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE
- ing. Silvio Zanetti -

SZ/RC

Per eventuali informazioni

di ordine tecnico: p.i. Enzo forti 0461/492369 o Com.te Bruno Avi 0461/492364

di ordine amministrativo: rag. Rino Casna – tel: 0461/492321

Allegati alle Norme per la partecipazione alla gara:

- Modello di dichiarazione A)
- Modello di dichiarazione A1)
- Modello per offerta economica B)
- Modello per offerta tecnica C)